

REGOLAMENTO (CE) N. 1732/95 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1995

recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2, paragrafi 3 e 4, 13 e 24,considerando che, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 839/95⁽³⁾, il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1150/95⁽⁵⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento;

considerando che, date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, le transazioni commerciali riguardanti i prodotti oggetto dei contingenti sono generalmente decise prima dell'inizio dell'anno contingente; che sarebbe quindi utile evitare che problemi di ordine amministrativo rendano più difficile per gli importatori l'effettuazione delle importazioni previste; che per non pregiudicare la continuità degli scambi commerciali, occorre quindi adottare, prima dell'inizio dell'anno contingente, le modalità di gestione e di assegnazione dei contingenti da aprire per il 1996;

considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, le contingenti sono divise in due

parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che questo metodo sembra il più adatto a garantire la continuità delle transazioni commerciali per gli operatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni negli scambi;

considerando che, tuttavia, l'instaurazione di un regime effettivamente comunitario deve garantire un accesso progressivo agli importatori non tradizionali; che la determinazione della parte del contingente spettante agli altri richiedenti deve tener conto in modo rappresentativo delle disparità del regime d'importazione precedentemente esistente tra gli Stati membri, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 520/94; che dev'essere pertanto ricercato un equilibrio, alla luce di questi vari elementi, per la determinazione delle quote che possono essere concesse alle due categorie di importatori;

considerando che, ai fini dell'assegnazione della quota del contingente che è destinata agli importatori tradizionali, è opportuno attualizzare il periodo di riferimento utilizzato dai precedenti regolamenti di gestione dei contingenti in oggetto per garantire il carattere aperto dell'accesso ai contingenti; che detta attualizzazione si deve fare sulla base del periodo più recente per il quale sono disponibili dati completi; che, in quest'ottica, è opportuno considerare come periodo di riferimento appropriato gli anni 1992 e 1994, in quanto essi sono gli unici anni recenti rappresentativi di un'evoluzione normale degli scambi di prodotti in oggetto; che, di conseguenza, gli importatori tradizionali devono dimostrare di avere realizzato importazioni di prodotti originari della Cina, che costituiscono l'oggetto di contingenti in causa, nel corso degli anni 1992 e 1994;

considerando che è opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto della ripartizione dei contingenti comunitari per il 1994 o il 1995; che di fatto le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per ciascuno degli importatori tradizionali, per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1992; che è pertanto sufficiente, per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1992, che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente; che tuttavia non è opportuno autorizzare tale semplificazione delle formalità per le domande di licenza d'impor-

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.⁽³⁾ GU n. L 85 del 19. 4. 1995, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47.⁽⁵⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 3.